

ART. 28
IL SUBAPPALTO

Il subappalto , a norma dell'Art.18 della legge 10/3/90 n.55 e successive modifiche è ammesso solo ed esclusivamente in forza e nei limiti della normativa sopra richiamata.

In tal caso l'impresa dovrà inoltrare documentata istanza all'ente locale che provvederà con provvedimento Sindacale.

ART. 29
LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLE GARE

Prima di stipulare il contratto il Comune procede , nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973 , n.14 e dall'art.9 della legge 8 agosto 1977 , n. 584 , limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste , integrate , se del caso , con altre a carattere locale , alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara , nonchè dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20 , legge 19 marzo 1990 , n.55).

ART. 30
NORME DI GARANZIA

Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara , risultanti dalla legge , dal presente regolamento , dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili , in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.

Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio o proficuo svolgimento della gara.

ART. 31
IL CONTRATTO

Il contratto di appalto , stipulato in forma di atto amministrativo , è da rogarsi a cura del Segretario Comunale.

Potrà altresì procedersi alla registrazione dell'atto deliberativo di aggiudicazione , dell'appalto o fornitura quando le clausole contrattuali lo richiedano per la limitatezza dell'importi.In tale eventualità la deliberazione di Giunta relativa all'aggiudicazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dalle parti , è sottoposta alla registrazione nel termine di 20 giorni

dall'esecutività.

Per determinati contratti , quali i contratti di locazioni , già regolamentati da apposita legge , e per le concessioni cimiteriali , la stipula potrà avvenire a mezzo di scrittura privata.

ART. 32
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990 , n.55 e successive modificazioni.

ART. 33
DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della redicontazione.

ART. 34
CAUZIONE

Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzioni in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.

La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.

L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al 1° comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.

Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere Comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.

E' ammesso, in sostituzioni della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Compete alla Giunta Comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 35

CONTRATTI DI FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA

I contratti di forniture preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:

- per mezzo di scrittura privata;
- con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

ART. 36

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata dalla legge alla competenza dei dirigenti.

Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalti a mezzo pubblici incanti e da licitazioni private, provvede il dirigente che ha presieduto la relativa Commissione di gara.

Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalto concorso, trattativa privata e, quando ammesso, per corrispondenza provvedono i dirigenti dei settori che hanno preposto i provvedimenti che trovano conclusione nell'atto negoziale.

Resta attribuita al Sindaco la stipula dei contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali di garanzia. Tale funzione, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, è esercitata dal Vice-Sindaco..

ART. 37
IL REPERTORIO

Il Segretario Comunale nella sua qualità di pubblico Ufficiale rogante , è sottoposto alle regole della legge notarile.

Egli è responsabile della tenuta del repertorio per la registrazione degli atti in ordine cronologico , e della vidimazione iniziale e periodica dello stesso nei termini della legge di registro.

Ogni atto rogato dal Segretario Comunale deve essere obbligatoriamente registrato a repertorio.

ART. 38
I DIRITTI DI ROGITO

Per tutti gli atti rogati dal Segretario Comunale , tra l'ente locale ed il privato le spese ed i relativi diritti gravano sul privato contraente senza possibilità di deroga.

Il privato contraente deve anticipare a mezzo di versamento da contabilizzarsi in partita di giro , apposita somma da quantificarsi a cura dell'ufficio competente , necessaria a coprire tutte le spese ed i diritti di rogito di cui all'Art. 40 della legge 8/6/1962 n.604 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con il perfezionamento del contratto , vengono contabilizzate tutte le spese ed i diritti in via definitiva , operando le contabilizzazioni necessarie , a cura dell'ufficio che dovrà tenere aggiornato il registro dei depositi per spese contrattuali prescritto dal regolamento di esecuzione dell'O.R.E.L..

ART. 39
L'IMPOSTA DI BOLLO

I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.R.P. 30 dicembre 1982, n. 955 e , nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto

ART. 40
LA REGISTRAZIONE

Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

ART. 41
L'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI

Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitoli generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

ART. 42
RIPARTO DEI DIRITTI DI ROGITO

Periodicamente l'ufficio di ragioneria provvederà al riparto di tutte le somme introitate per i diritti di rogito in conformità al disposto di cui all'Art.41 della legge 8/6/1962 n.604 e successive modificazioni ed integrazioni curando che periodicamente e nei termini prescritti siano erogate le quote di competenza del Ministero dell'interno.

ART. 43
DIVIETO DI CESSIONE DEI CONTRATTI

I contratti stipulati dai Comuni non possono essere ceduti a pena di nullità.

E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute.

ART. 44
SUB-APPALTO

Salvo che la legge non disponga altrimenti l'affidamento in sub-appalto di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice , che intende avvalersi del sub-appalto qualora sussistano e siano documentati come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990 , n.55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal 12° comma dell'art. 18 soprarichiamato.

L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata congiuntamente dai Dirigenti dell'Ufficio contratti e del Settore tecnico competente , insieme con il Direttore dei lavori , se persona diversa dal Dirigente del Settore tecnico.I predetti funzionari , a conclusione dell'istruttoria , propongono collegialmente alla Giunta comunale , con una relazione motivata , l'accoglimento od il rigetto dell'istanza , predisponendo la relativa conforme deliberazione , corredata dei pareri prescritti dalla legge.

L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte condizioni previste dalle leggi vigenti e , in particolare , dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990 , n.55 e successive modificazioni nonchè delle altre eventualmente proposte dagli Uffici comunale , a maggiore garanzia dell'Ente.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

ART. 45
CONSEGNA DEI LAVORI

Il competente funzionario tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e , in caso di urgenza , dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

ART. 46
VARIAZIONI ALL'OPERA

L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori , conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

L'appaltatore è tenuto , nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere , ad assoggettarvisi fino alla con-

correnza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione .

ART.47

I TERMINI DI ESECUZIONE

I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabilite nel capitolato speciale o nel contratto di appalto.

L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali , impendenti , in via temporanea , che i lavori procedano utilmente a regola d'arte , e per ragioni di pubblico interesse. Per altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n.1063/1962.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore , questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione a termini del capitolato speciale d'appalto. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

ART. 48

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura; in ogni caso in esso si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.

Nella fattispecie in cui sia necessario un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiale di specie diversa o provenienti dai luoghi imprevisi , compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi , avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n.350/1895.

ART.49

MODALITA' DI PAGAMENTO

Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n.627 , nei contratti per forniture , trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporanei e le modalità per il pagamento dei corrispet-

tivi.

Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2 , D.L. 2 marzo 1989 n.65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n.155).

Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti , le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito dalla legge 26 aprile 1983. n.131 e s.m.

ART. 50 DIREZIONE DEI LAVORI

La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dall'Ufficio tecnico comunale. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento ai sensi dell'art.22, 6° comma della L.R. n.10/93. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

ART. 51 ALTA VIGILANZA SULLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

ART. 52 CONTABILITA' DEI LAVORI

Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spese, in conformità al disposto dall'art. 37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro-economico di cui all'art.13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

ART. 53
IL COLLAUDO

Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.

Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L. 250.000.000. In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore ma non eccedente 1 miliardo di lire, è di competenza dell'Amministrazione comunale la nomina del collaudatore.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti commi.

ART. 54
ESECUZIONE D'UFFICIO

L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme vigenti.

ART. 55
L'INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento da parte del privato contraente per frode, grave negligenza o grave violazione alle condizioni stipulate, la Giunta Comunale, previa determinazione in merito, può risolvere il contratto in danno con delibera motivata.

Qualora gli inadempimenti siano di minori gravità, e comunque non tali da comportare inaccettabilità dell'opera, la Giunta Comunale può proporre la eliminazione dei vizi e delle difformità senza diritto dell'appaltatore ad ottenere il rimborso di queste spese, ovvero la riduzione proporzionale del prezzo.

TITOLO IV
CONTROVERSIE

ART. 56
CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica , amministrativa , o giuridica , insorta in ordine alla interpretazione , esecuzione e/o risoluzione del contratto , sia in corso d'opera che al termine dei lavori o fornitura , il Comune esclude la competenza arbitrale ai sensi di legge , fatta eccezione quanto previsto dall'art. 26, comma 14 della L.R. n. 21/85, con le modifiche di cui all'art. 62 della L.R. n.10/93.

ART. 57
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicheranno le norme di legge e regolamentari vigenti.